



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER PERSONALE NON APPARTENENTE
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE, NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo, Sede Estera di Khartoum, Sezione dell'Ambasciata d'Italia per la Cooperazione allo Sviluppo, codice fiscale 97871890584 (di seguito denominata "sede AICS"), rappresentata dal Vice Titolare reggente a.i. della sede estera dell'Agenzia di Khartoum.

E

La Sig.ra Silvia Laterza **cittadina italiana** nata a [redacted], residente a [redacted], in Via [redacted] in possesso del numero di codice fiscale [redacted], di seguito denominato "Lavoratore".

Congiuntamente indicate come "Le Parti".

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è istituita l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS);
- che in Khartoum, Sudan, opera una delle sedi all'estero della suddetta Agenzia accreditata quale "*Sezione dell'Ambasciata d'Italia per la Cooperazione allo Sviluppo*" presso le locali Autorità;
- che l'articolo 11 del Decreto Ministeriale 113/2015 definito "*Regolamento recante Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*" in materia di realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo prevede che l'Agenzia realizzi e monitori in loco le iniziative di cooperazione mediante, tra l'altro, la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto del diritto i principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- che la suddetta previsione di legge costituisce normativa speciale e risponde ad una esigenza organizzativa inderogabile che impone al committente di far fronte con contratti di lavoro a tempo determinato alle esigenze di personale ausiliario, esecutivo e di concetto di supporto all'attività della sede all'estero dell'Agenzia;
- che l'Agenzia - sede estera di Khartoum, anche a seguito di una opportuna verifica ricognitiva svolta all'interno dei propri Uffici, ha riscontrato nell'ambito della propria



organizzazione una concreta e specifica esigenza di carattere oggettivo che legittima il ricorso al lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- che il lavoratore selezionato è risultato vincitore di un bando ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 101/2019 e s.m.i.

- che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato;

- che, il presente contratto e i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dall'ordinamento dalla normativa locale della sede estera AICS in cui si presta servizio, così come disposto dalla Delibera 101 del 19 Novembre 2019 "Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all' Art. 11, comma 1, lettera c) dello Statuto dell'AICS";

- che in attuazione della Delibera 101 del 19 Novembre 2019 recante "Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all' Art. 11, comma 1, lettera c) dello Statuto dell'AICS";

- che in attuazione alla Determina Direttoriale AICS n. 28 del 5 febbraio 2021 recante: "Approvazione Linee guida per l'applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano ai contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, let. C) del Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio, n. 113"

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, così come gli allegati allo stesso.

ART. I (MANSIONI CONTRATTUALI)

Il Lavoratore è adibito alle mansioni di Project Officer (Esperto Low 2) e svolgerà il proprio lavoro presso l'ufficio di Bangui (RCA).

Il lavoratore, sotto il coordinamento e la supervisione della Vice Titolare della Sede AICS di Khartoum, svolgerà le seguenti funzioni ed avrà le seguenti responsabilità:

- Redigere documenti tecnici per la gestione interna delle attività inerenti al Programma di Emergenza;
- Contribuire alla formulazione dei Piani Operativi Generali necessari alla corretta gestione delle iniziative d'emergenza;
- Effettuare le attività di monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati dalle OSC o in gestione diretta nell'ambito del Programmi di Emergenza;
- Effettuare la revisione dei rendiconti finanziari e della reportistica presentati dalle



- OSC per i rispettivi progetti;
- Redigere i rapporti periodici sullo stato di avanzamento del Programma di Emergenza e le relazioni relative ai progetti implementati dalle OSC e quelli in gestione diretta;
 - Supportare la sede nella scrittura di nuove proposte progettuali e di Call for Proposals;
 - Partecipare alle riunioni informative e di coordinamento in materia di aiuti umanitari delle OSC italiane/internazionali, Agenzie UN e altri donatori;
 - Elaborare i documenti tecnico-amministrativi necessari per la realizzazione delle attività progettuali

Inoltre, qualora richiesto:

- Fornire sostegno alla redazione di proposte di finanziamento e documenti di progetto relativi a nuove iniziative;
- Eventuali altri compiti puntuali che si dovessero rendere necessari da svolgere su incarico del Titolare della Sede Estera AICS di Khartoum.

ART. II (DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.
2. Il presente rapporto di lavoro avrà inizio il 01/07/2021 e terminerà il 30/06/2022.
3. Alla scadenza del suddetto termine, il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna.
4. Si fa salva, la possibilità di prorogare il contratto di ulteriori termini contrattuali, previa comunicazione scritta del Titolare della sede AICS manifestante tale intenzione. Nel caso in cui il Lavoratore acconsenti, si dovrà addivenire alla stipula di un nuovo contratto recante il termine rinnovato.
5. In nessun caso il presente contratto di lavoro farà sorgere fra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e il lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né potrà determinare alcuna aspettativa di lavoro stabile.
6. Il lavoratore è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova è condizione per la prosecuzione del contratto. La mancata attestazione di esito positivo della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione implicita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto superamento della stessa e della conseguente prosecuzione del contratto. Il responsabile della sede AICS, prima della scadenza del mese di prova, dovrà recapitare al Lavoratore adeguata comunicazione del mancato superamento del periodo di prova e della conseguente terminazione del contratto in essere.
7. Entrambe le parti si riservano il diritto di interrompere il contratto il periodo di prova attraverso comunicazione scritta, senza che sia necessario alcun preavviso né giustificazione.



ART. III
(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al lavoratore è corrisposta una retribuzione mensile lorda (RAL) pari a 2.876,46 (salario base) e Euro 3.435,92 (indennità)
2. Su detta retribuzione saranno applicate dalla Sede AICS, sostituto d'imposta, le ritenute alla fonte da versare all'Erario Italiano. Si allega al presente contratto la dichiarazione del Lavoratore, circa la sua residenza fiscale in Italia.
3. La retribuzione al lavoratore è da corrispondersi in rate mensili posticipate.

ART. IV
(ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

1. Il Lavoratore fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)
2. I contributi dovuti dalla sede AICS e dal Lavoratore sono determinati a norma della legislazione vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del Lavoratore.
3. Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

ART. V
(ASSISTENZA SANITARIA)

1. Il Lavoratore è assicurato presso l'ente assicuratore privato AON nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale per lavoratori dipendenti a tempo determinato con mansioni e funzioni analoghe.

ART. VI
(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI)

1. Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione italiana e sarà iscritto a cura della Committente, qualora non godesse già di una propria posizione, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)
2. I contributi dovuti nelle forme di legge sono a totale carico della sede AICS.
3. Il rapporto di lavoro è risolto ai sensi del successivo articolo in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

ART. VII
(LUOGO DI LAVORO - TRASFERTE)

1. Il Lavoratore si obbliga a svolgere il proprio lavoro presso l'ufficio di Bangui. Resta inteso che per ragioni tecniche, organizzative e funzionali nonché per eventuali diverse esigenze di servizio così come determinate dal Direttore della sede estera, l'attività lavorativa potrà anche essere svolta in luoghi diversi dalla sede sopra indicata comunque nel territorio di competenza della Sede estera da comunicare successivamente.



2. Per eventuali trasferte, previamente autorizzate dal Titolare della sede estera, è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, purché documentate, nei limiti previsti dal regolamento per il personale interno dell'AICS e dalla legge del lavoro sudanese.

ART. VIII (FERIE e PERMESSI RETRIBUITI)

1. Il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 32 giorni lavorativi (comprensivi delle 6 giornate di cui all'art. 157 Quater del DPR. N.16 del 1967) su base annua.

3. Il Lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede, per un massimo di 11 giorni all'anno

4. Il Lavoratore non può rinunciare alle ferie.

5. Il Lavoratore ha diritto a fruire di giorni di permesso retribuiti, come di seguito ripartiti su base annua, nel caso in cui si manifesti uno dei seguenti accadimenti:

- 3 giorni, per decesso del coniuge o figli;

- 2 giorni, per decesso dei parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli, nonni, e nipoti), degli affini di primo grado (suoceri, generi e nuore). I tre giorni sono concessi per ogni singolo evento luttuoso, non sono frazionabili e comprendono anche i giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno del periodo stesso;

- Durante i predetti periodi, all'impiegato spetta l'intera retribuzione escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e i compensi da lavoro straordinario.

ART. IX (ASSENZE PER MALATTIA)

1. In caso di malattia il Lavoratore può assentarsi dal lavoro, su base annua fino a 60 giorni, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.

2. Superato tale periodo, la sede AICS può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al Lavoratore può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. X (ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO)

1. Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento è quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".



ART. XI
(ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)

1. Il Lavoratore è tenuto a rispettare un orario di lavoro non superiore a 36 ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, più 40 minuti giornalieri di pausa pranzo come da circolare dispositiva sull'orario di lavoro allegata al contratto e parte integrante dello stesso. La settimana lavorativa inizia il Lunedì e termina il Venerdì.
2. Per particolari esigenze di servizio, la sede AICS per il tramite del Direttore della sede estera o un Suo delegato, può chiedere al lavoratore di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo recupero, secondo quanto disposto da circolare dispositiva sull'orario di lavoro allegata al contratto e parte integrante dello stesso
3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. XII
(RISERVATEZZA - OBBLIGHI DI FEDELTA' - DOVERI DEL LAVORATORE)

1. Con la stipula del presente contratto il Lavoratore si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa. Il Lavoratore si impegna ad utilizzare tali dati e notizie nei limiti dello scopo per cui sono conferiti. È fatto divieto al Lavoratore di utilizzare in qualsiasi modo o tempo, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per una durata di tre anni.
2. Il Lavoratore, nell'espletamento dei propri compiti, assume i seguenti obblighi e doveri:
 - fedeltà;
 - di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate;
 - della disciplina;
 - di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio;
 - di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione;
 - di tenere nei confronti degli interlocutori istituzionali e del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia;
 - di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro;
 - di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro;
 - di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.
3. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
4. In particolare il Lavoratore, in conformita' alla suddetta normativa:



- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
- non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- nel rispetto del diritto di associazione, il Lavoratore comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
- il Lavoratore, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- Il Lavoratore si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- Il Lavoratore si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il Lavoratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il Lavoratore non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

ART. XIII
(SANZIONI DISCIPLINARI)

1. In conformità alle prescrizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, al Lavoratore può essere inflitta la sanzione del rimprovero



verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza;
- c) insufficiente rendimento;
- d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Può essere altresì inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:

- a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
- b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
- c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
- d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
- e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
- f) atti comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. XIV del presente contratto.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al Lavoratore è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XIV (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La sede AICS, potrà recedere dal presente contratto nel caso di interruzione del Programma (12049) per cause non imputabili al firmatario del contratto, fatto salvo il riconoscimento al Lavoratore di tutte le spettanze maturate alla data di comunicazione del recesso;

2. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del Lavoratore con un preavviso di trenta giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso della sede AICS.

3. Da parte della sede AICS il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
- c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
- d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;



- f) per riduzione di personale o per chiusura della sede Estera AICS; in caso di chiusura della sede AICS, il presente contratto si intende risolto di diritto, conformemente a quanto disposto dall' Art. 19 comma 6 della Legge 125/2014.
- g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- h) in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. XII n. 2 e 3 del presente contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, il lavoratore è tenuto ad un preavviso minimo di trenta giorni. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

5. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del lavoratore, la committente provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

6. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'incarico fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- f) venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'assunzione.

ART. XV (LIMITI D'ETÀ)

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantesimo anno di età, così come previsto dalla normativa locale¹.

ART. XVI (SICUREZZA SUL LAVORO)

1. Il Lavoratore prende atto del fatto che la sede AICS non è in grado di fornire formazione e informazione in ordine ai rischi per la salute e sicurezza del lavoro propri dell'attività oggetto del presente contratto per la parte di attività che si svolgerà al di fuori dell'ufficio di Yaoundè.

2. Quando l'attività del Lavoratore sarà svolta nei locali della sede AICS, essa dovrà invece coordinarsi con le esigenze organizzative, tecniche e produttive indicate dalla committente. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui

¹ Limite superabile, conformemente alla legge locale, qualora il Lavoratore, previo consenso del datore di lavoro, chieda l'estensione del periodo di impiego



al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente.

3. Il Lavoratore dà atto di essere stato informato circa le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, di avere ricevuto istruzioni adeguate e di aver ricevuto la comunicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il Lavoratore si obbliga, conseguentemente, a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. In particolare, dovrà:

1) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;

2) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

3) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;

4) segnalare alla committente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione;

5) contribuire, insieme alla committente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Il Lavoratore dichiara di aver preso visione della valutazione dei rischi e delle relative misure riportate nel documento di valutazione aziendale del Committente redatto ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. XVII (CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO)

Il Lavoratore è obbligato ad attenersi al Codice Etico e di Comportamento dell'Agenzia: http://www.aics.gov.it/?page_id=8828 (Allegata Copia, per presa conoscenza e sottoscrizione).

ART. XVIII (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione della Repubblica del Sudan, fatti selvi i richiami contenuti all'interno di questo contratto alla normativa italiana vigente che sono migliorativi e non in violazione di quella locale, e pertanto in toto recepibili.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro di Khartoum.

ART. XIX (NORME FINALI)

1. Le Parti, con la firma in calce al presente contratto in segno di piena accettazione del contenuto dello stesso, dichiarano di aver preso completa visione di tutte le condizioni sopra riportate, che vengono espressamente e specificatamente approvate.



2. Le Parti si danno altresì atto che qualsiasi modifica al presente contratto dovrà avvenire esclusivamente tramite la forma scritta.

Khartoum, 29/07/2021

Il Lavoratore

Lotenza Silvia

Il Vice Titolare della Sede AICS
Reggente a.i.

[Handwritten signature]



INFORMATIVA EX ART. 13 E CONDIZIONI PER IL CONSENSO EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che lo stesso è finalizzato a perfezionare ovvero gestire il rapporto di lavoro con l'Agenzia - sede estera di Amman in particolare adempiendo ad ogni obbligo contrattuale e legale ai fini della determinazione e del pagamento della Sua retribuzione, della Sua posizione previdenziale e assicurativa, della Sua sicurezza e incolumità fisica e psichica o di quant'altro conseguente il rapporto di lavoro. L'Agenzia - sede di Amman dichiara che i dati relativi alla persona del Lavoratore e, se del caso, dei suoi famigliari saranno trattati ai sensi della normativa vigente ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro da intendersi in modo generale e con l'inclusione anche dei rapporti con enti previdenziali, assistenziali e con l'amministrazione finanziaria.

Informativa ex art. 13 e condizioni per il consenso ex art. 7 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione di dati personali.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riconosce il diritto alla protezione dei dati personali e garantisce che il trattamento degli stessi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo che lo stesso è finalizzato a perfezionare ovvero gestire il rapporto di lavoro con l'Agenzia - sede estera di Amman - in particolare adempiendo ad ogni obbligo contrattuale e legale ai fini della determinazione e del pagamento della Sua retribuzione, della Sua posizione previdenziale e assicurativa, della Sua sicurezza e incolumità fisica e psichica o di quant'altro conseguente il rapporto di lavoro.

Il trattamento sarà svolto con le seguenti modalità: manuali con archiviazione cartacea ed archiviazione informatizzata su personal computer.

In particolare, potrà trattarsi di:

- informazioni riguardanti lo stato di salute, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di consegna di certificati riguardanti assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi parentali ecc.;
- dati idonei a rivelare l'adesione ad un partito politico, la cui raccolta potrebbe rendersi necessaria in caso di richiesta di permessi e/o aspettativa e per lo svolgimento di attività pubbliche elettive;
- iscrizione ad organizzazioni sindacali di lavoratori, al fine di poter effettuare eventuali trattenute da riversare alle OO.SS. e al fine della concessione di permessi e/o aspettativa e per lo svolgimento di attività connesse;
- dati idonei a rilevare una convinzione religiosa, la cui raccolta potrebbe avvenire in caso di richiesta di particolari festività religiose, come previsto da disposizioni di legge. I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
- consulente del Lavoro e consulente Medico Aziendale;

- Istituti previdenziali, al fine dell'adempimento dell'obbligo previdenziale, assistenziale e assicurativo, nonché soggetti o istituzioni specializzate esterne;
- istituti bancari, al fine del pagamento delle retribuzioni e di ogni indennità o rimborsi;
- istituti, Enti, Associazioni o società aventi finalità formative.

Il conferimento dei dati è necessario per dar corso agli specifici obblighi connessi alla gestione del rapporto di lavoro; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l'impossibilità di procedere ad essenziali adempimenti.

Il titolare del trattamento dei dati è Maria Cristina Pescante. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 15 Regolamento UE 2016/679.

La preghiamo pertanto, nel prendere atto di quanto sopra, di datare e sottoscrivere la "formula del consenso" riportata sul retro e di firmare per ricevuta copia della presente.

FORMULA DI CONSENSO

La sottoscritta Silvia Laterza, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, per le finalità derivanti dal contratto di lavoro del quale il sottoscritto è parte, di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Il sottoscritto consente altresì, all'invio dei propri dati ai soggetti indicati nella scheda informativa, per le finalità nella stessa scheda indicata.

Bangui, 29/07/2021

Firma del Lavoratore

Laterza Silvia
